

Pierfrancesco ARCES – *Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”*
Il divieto di patti successorii e gli acquisti a causa di morte nel diritto romano

E' frequente rinvenire nelle trattazioni civilistiche l'affermazione per cui il divieto di patti successorii si porrebbe in continuità col diritto romano, come peraltro sostenuto da ampia parte della dottrina romanistica. In seno a quest'ultima, tuttavia, non mancano visioni differenti che, sulla base di un'attenta analisi delle fonti, restituiscono il problema alla sua dimensione storica, e ne circoscrivono la portata in maniera considerevole. In questa prospettiva, il presente saggio considera l'ampiezza dell'espressione '*mortis causa capere*', usata dai giuristi classici per indicare una particolare categoria di acquisti patrimoniali, determinati da negozi disposti in vista della propria morte. Tali negozi non hanno natura testamentaria, e sono evidentemente costruiti in una dimensione contrattualistica. Emblematico, in tal senso, l'esempio della *donatio mortis causa*, lo sviluppo della cui dottrina in relazione al *mortis causa capere* sembra doversi ricondurre all'autorità di Giuliano, che affiora ripetutamente – ancora in età severiana – in frammenti giurisprudenziali non esenti da contraddizioni ed oscurità, per la maggior parte raccolti nel titolo XXXIX.6 del *Digesto* di Giustiniano. L'esame dei testi permette di ripercorrere la storia della menzionata influenza giuliana sui giuristi delle età successive e spinge ad un ulteriore approfondimento della ricerca sul rapporto tra la riflessione dei *prudentes* e la produzione autoritativa del considerato settore del diritto.

It is common to find in civil law treatises the assertion that the prohibition of agreements as to succession stands in continuity with Roman law, as has been argued by a large part of scholars in this discipline, in which, however, there is no lack of different views. On the basis of a careful analysis of the sources, indeed, several studies restore the problem to its historical dimension and considerably circumscribe its range. In this perspective, this essay just considers the range of the expression '*mortis causa capere*', used by classical jurists to indicate a particular category of asset purchases, determined by transactions arranged with a view to one's death. Such transactions do not qualify as wills, and are evidently constructed in a contractual dimension. Emblematic, in this sense, is the example of the *donatio mortis causa*, the development of whose doctrine in relation to the *mortis causa capere* seems to have to be traced back to the authority of Julian, which emerges repeatedly – still in the Severan period – in jurisprudential fragments not free from contradictions and obscurities, for the most part collected in title XXXIX.6 of the Justinian's *Digest*. The examination of the texts allows to retrace the history of the mentioned Julian influence on the jurists of the following ages and pushes to a further deepening of the research on the relationship between the reflection of the *prudentes* and the authoritative production of the considered field of law.

Pierfrancesco ARCES – Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Il «servus fugitivus» nelle previsioni edittali e nella giurisprudenza romana

Il fenomeno dei servi fuggitivi è particolarmente sentito a Roma già a partire dall'età repubblicana. Esso comporta un'articolata analisi da parte dei giuristi in forte sinergia con la *iurisdictio* dei magistrati e poi con l'attività della cancelleria imperiale. Gli sforzi dei *prudentes* per una corretta individuazione della nozione stessa di '*servus fugitivus*' si dipanano su un arco temporale di almeno quattro secoli, risentono con evidenza delle esigenze di una corretta prassi commerciale nella vendita degli schiavi e offrono sottili distinzioni, evidentemente utili alla pratica retorica. In Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*, D. 21.1.17.pr.-16, è conservata la più ampia articolazione superstita della giurisprudenza classica sulla nozione di '*servus fugitivus*'. L'esegesi del testo consente di individuare nel genere letterario di commento alle clausole edittali edilizie la principale fonte di riferimento per la ricostruzione di tale nozione, seguendo lo sviluppo che la conduce dalla memoria della più antica configurazione tardorepubblicana a quella affermata in età imperiale ad opera della riflessione sabiniano-proculiana. Il presente contributo supera il radicato orientamento dottrinale che individua i requisiti indefettibili per la configurazione del servo come «fuggitivo» nella necessaria compresenza della materialità della condotta e dell'elemento intenzionale: ferma restando la riflessione dei giuristi anche sugli appena menzionati elementi, infatti, l'analisi dei paragrafi ulpiani permette di individuare il vero elemento di novità dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema, in particolare tra le età giulio-claudia e flavia, nell'approfondimento della questione relativa alla fuoriuscita del servo dalla sfera di controllo dominicale.

The phenomenon of fugitive servants was particularly felt in Rome as early as the Republican age. It required an articulated analysis by jurists in strong synergy with the *iurisdictio* of the magistrates and then with the activity of the imperial chancellery. The efforts of the *prudentes* for a correct identification of the very notion of '*servus fugitivus*' unfold over a period of at least four centuries. They are clearly affected by the requirements of a correct commercial practice in the sale of slaves and offer subtle distinctions, clearly useful for rhetorical practice. In Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*, D. 21.1.17.pr.-16 is preserved the widest surviving articulation of classical jurisprudence on the notion of '*servus fugitivus*'. The exegesis of the text allows to identify in the literary genre of the commentary to the Edict of *aediles* the main source of reference for the reconstruction of this notion, following the development that leads it from the memory of the oldest late republican configuration to the one established in the imperial age by the Sabinian-Proculian reflection. This contribution goes beyond the deep-rooted doctrinal orientation that identifies the essential requirements for the configuration of the servant as a «fugitive» in the necessary coexistence of the materiality of the conduct and the intentional element: notwithstanding the reflection of the jurists on the aforementioned elements, in fact, the analysis of the paragraphs of Ulpian allows us to identify the real new element in the jurisprudential elaboration on the subject, particularly between the Julio-Claudian and Flavian ages, in the issue relating to the outflow of the servant from the master's sphere of control.

Raffaele Basile – Università degli Studi di Napoli Federico II
Intrecci giuridico-teologici e politica imperiale nel «secolo breve» del Teodosiano

Il saggio propone la lettura ragionata di un recente volume di Elio Doveire – avente ad

oggetto i nessi tra «pensiero cristiano» e «produzione del *ius*» nella temperie del V secolo d.C. – ed esprime segnatamente, nella parte conclusiva, qualche «autonomo» rilievo in ordine all'equilibrio e alla lungimiranza che sembrano contraddistinguere la politica adottata da Teodosio II in occasione della pubblicazione del suo *opus magnum*, e che – almeno verosimilmente, a distanza di oltre tre secoli – sembrano connotare anche talune cruciali decisioni risalenti all'epoca dell'incoronazione di Carlo Magno.

The essay proposes a reasoned lecture of a recent volume written by Elio Dove. It deals with the connectins between «christian thought» and «production of the *ius*» during the 5th Century AD. The essay especially expresses, in the final part, an «independent» comment regarding the balance and the foresight that are able to distinguish the policy implemented by Teodosio II when he published his *opus magnum*. They ostensibly – after more than three centuries – seem to characterise also some crucial decision dated back to Carlo Magno's incoronation age.

Mariagrazia BIANCHINI – *Università degli Studi di Genova*

Cristianesimo e impero fra IV e V secolo: influenze reciproche in tema di matrimonio, giustizia, calendario

Questo articolo prende in esame alcuni esempi di reciproca influenza in tema di disciplina del matrimonio e amministrazione della giustizia tra il pensiero cristiano e la legislazione imperiale in due momenti significativi: avvento di Costantino e Editto di Tessalonica di Teodosio.

This paper looks at some samples of mutual influence on the subject of matrimonial discipline and administration of justice between the Christian thought and the imperial legislation in two significant moments: Constantine's advent and Theodosius' Edict of Thessalonica.

Emanuele BISIO – *Università degli Studi di Pavia*

Il «*ius quiritium*» concesso ai Latini Iuniani e la liberazione di Flavio Giuseppe: brevi spunti di riflessione

Il contributo considera la concessione del *ius Quiritium* ai Latini Iuniani. Questi liberti potevano riceverlo direttamente dal principe. Il nome dei beneficiari veniva trascritto in appositi *commentarii*. La prima parte di questo studio ne approfondisce il contenuto attraverso il confronto con il *commentarius civitate Romana donatorum* conservato nella c.d. *Tabula Banasitana*. Forse, il dettato del registro agevolava l'individuazione del diritto applicabile al liberto Latino dopo che una costituzione di Traiano (Gai. *Inst.* 3.72), successivamente mitigata da una disposizione adrianea (Gai., *inst.* 3.73), stabilì che il Latino Iuniano, beneficiario della *civitas Romana invito vel ignorante patrono*, potesse redigere testamento solo a favore del patrono ed eventualmente nominare un sostituto. La seconda parte del contributo esamina la liberazione di Flavio Giuseppe. Durante la prigionia, Vespasiano lo mise in catene e, una volta proclamato imperatore, lo affrancò. Il figlio Tito intercedette affinché lo storico non assumesse lo *status* di *libertus dediticius*. Si compì, quindi, una *manumissio inter amicos* e Giuseppe ottenne i *tria nomina* del manomissore. Solo una volta ritornato a Roma con Tito, Vespasiano gli attribuì la *civitas Romana*.

This study considers the granting of the *ius Quiritium* to the Iunian Latins. These freed-

men could receive it from the emperor. The name of the beneficiaries was transcribed in special commentaries. The first part of the study explores its content by comparing it with the *commentarius civitate Romana donatorum* preserved in the so-called *Tabula Banasitana*. The contents of the register simplified perhaps the identification of the law concerning the Latin freedman after that a Traian's constitution (Gai. *Inst.* 3.72), later mitigated by Hadrian's provision (Gai., *inst.* 3.73), imposed to the Junian Latin, beneficiary of the *civitas Romana invito vel ignorante patrono*, to make a will only in favour of the patron and eventually name a substitute. The second part of the study examines the liberation of Flavius Josephus. During his imprisonment Vespasian enchained him and, once proclaimed emperor, freed him. His son Titus interceded so that the historian did not assume the *status* of *libertus dediticius*. Therefore a *manumissio inter amicos* was carried out and Josephus obtained the *tria nomina* of his manomissor. Only once he returned to Rome with Titus, Vespasian granted him the *civitas Romana*.

Paolo COSTA – Università degli Studi di Genova

«Rem commodare», realtà e contratti reali: prospettive ermeneutiche

Il contributo si propone di affrontare il tema della realtà del comodato a fronte delle posizioni di alcuni autori, anche recenti, che la negano per il diritto romano classico. Si esaminano le origini del contratto, la sua tutela processuale (con particolare riferimento al processo formulare), le ragioni della realtà in rapporto alla gratuità di questa figura negoziale. Si studia, in particolare, il significato dell'inserimento dell'*edictum* che prevede l'*actio commodati* nel titolo XVII secondo la ricostruzione di Lenel. Si tratta anche di figure peculiari, come il comodato di cosa altrui, che offrono ulteriori elementi per confermare la posizione dottrinale maggioritaria in merito alla realtà di questo negozio.

The contribution aims to study the theme of the real form of concluding the «loan to use» (*commodatum*), in response to the positions of some authors, including recent ones, who deny that the *commodatum* was a real contract in classical Roman law. The essay examines the origins of the contract and its judicial protection (with particular reference to the formulary system). The character of *commodatum* as real contract is explained in relation to its gratuitousness. In particular, it's studied the meaning of the inclusion of *actio commodati* in the Title XVII of Lenel's reconstruction of Edict. The paper also deals with particular figures such as the *alienae rei commodatum*, which offer further elements to confirm the majority doctrinal position on the real character of this contract.

Ines DE FALCO – Università degli Studi di Napoli Federico II

«In fructu hominis homo esse potest»: il riconoscimento dell'«umano» in D. 7.1.68.pr. tra Bruto e Ulpiano

Il proposito di rinvenire nell'esperienza romana tracce di tutela di prerogative giuridiche spettanti ad ogni uomo in quanto tale ha indotto all'esame dei testi di Ulpiano (D. 7.1.68.pr., 17 *ad Sab.*) e di Gaio (D. 22.1.28, 2 *r. cott.*) in tema di *partus ancillae* dove si riferirebbe che quest'ultimo spetti al *dominus* e non all'usufruttuario perché *'neque enim in fructu hominis homo esse potest'* e *'omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit'*, lasciando immaginare un apprezzamento della natura umana del *partus* sul cui destino si dibatteva. Dalla rilettura, però, non sono emersi elementi rilevanti sul piano del *ius positum* che hanno un'autentica valenza in favore dello *status* e del trattamento giuridico del *servus*, ma, anzi, si sono evidenziate incon-

gruenze e contraddizioni rispetto agli enunciati di partenza. La considerazione della natura umana dello schiavo resta pertanto confinata nell'area di un'aspirazione ideale.

The purpose of finding traces in the Roman experience of protection of juridical prerogatives pertaining to every man as such has led to the examination of Ulpian's (D. 7.1.68.pr., 17 *ad Sab.*) and Gaius' (D. 22.1.28, 2 *r. cott.*) texts about *partus ancillae* where it would tell that the latter is up to the owner and not to the usufructuary because '*neque enim in fructu hominis homo esse potest*' and '*omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit*', letting presume an extimation of *partus*' human nature whose destiny was discussed. From the rereading, however, at the level of *ius positum*, no relevant elements emerged which have a true value for the benefit of *servus*' status and his juridical treatment, but rather discrepancies and contradictions were highlighted with respect to the starting statements. Therefore, the consideration of slave's human nature remains confined to the area of an ideal suction.

Sabrina DI MARIA – *Università di Trento*

Nuove tendenze nella legislazione giustinianea in tema di processo: le Novelle 125 e 126

Il contributo esamina le Novelle 125 e 126, la prima del 543 e la seconda del 546, emanate sotto la questura di Giunillo, che successe a Triboniano. Si tratta di provvedimenti che si occupano nel loro insieme di alcuni problemi del processo civile che, dopo essere stati già oggetto dell'attività della cancelleria e dei compilatori durante l'epoca delle compilazioni, continuavano a richiedere l'intervento del legislatore.

The contribution deals with Nov. 125 and 126, the first of which dates to 543 and the second to 546 A.D., both enacted under Junillus' questorship, who succeeded to Tribonian in this office. The two decrees altogether regulate a few problems connected to civil procedure that still required a legislative intervention, after being already subject of the chancery and the compilers' activity at the time of compilation.

Elio DOVERE – *Università degli Studi di Napoli Parthenope*

«Sensus secularium principis» e riluttanza dei vescovi a «Chalcedona migrare»

Alcune lettere conservate negli Atti del concilio di Calcedonia (e qui tradotte per la prima volta in italiano), indirizzate da Marciano e dalla moglie ai Padri nell'anno 451 con l'invito a spostarsi da Nicea a Calcedonia, consentono di osservare lo stile normativo assai conciliante del principe nel comunicare con i vescovi, anche se poco solleciti nell'obbedire agli ordini imperiali: una modalità di operare molto diversa da quella autoritaria e forte solitamente utilizzata per scrivere leggi.

Some letters preserved in the Acts of the Council of Chalcedon (and here translated for the first time into Italian), addressed by Marcian and his wife to the fathers in the year 451 with the invitation to move from Nicaea to Chalcedon, they allow us to observe the very conciliatory normative style of the prince in communicating with the bishops, although little prompt in obeying imperial orders: a way to operate very different from the authoritarian and strongly used usually used to write laws.

Michele GIAGNORIO – *Università degli Studi di Foggia*

L'editto adrianeo in Gai., *inst.* 1.55 e 93: la familia «romana» degli stranieri

Attraverso un editto, ricordato da Gaio nel primo commentario delle sue *Institutiones*, l'imperatore Adriano riconobbe allo straniero che aveva chiesto ed ottenuto la cittadinanza romana per sé e per la propria prole l'ulteriore facoltà di avere i figli in potestà, a condizione che l'assoggettamento al potere paterno risultasse, dopo un'attenta analisi, vantaggiosa per i figli. Il presente contributo, muovendo dall'analisi del contenuto dell'editto adrianeo, si propone di sviluppare alcune brevi riflessioni sul rapporto tra acquisto della cittadinanza romana ed integrazione del neocittadino nei costumi tradizionali dei Romani, con particolare attenzione alle ragioni sottese alla disposizione imperiale.

Through an edict, recalled by Gaius in the first commentary of his *Institutiones*, the emperor Hadrian recognized to the foreigner who had requested and obtained the Roman citizenship for himself and for his children, the additional right to have the children in power, provided that the subjection to the paternal power resulted, after a careful analysis, advantageous for the children. The present contribution, starting from the analysis of the content of the edict of Hadrian, aims to develop some brief reflections on the relationship between the acquisition of Roman citizenship and integration of the new citizen in the traditional customs of the Romans, with particular attention to the reasons behind the imperial provision.

Luigi SANDIROCCO – *Università degli Studi di Teramo*

Una nuova riflessione su pontefici e sacerdozio al femminile in Roma antica

Mariangela Ravizza (*Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, Milano, 2020) analizza e approfondisce la complessa rete di interrelazione tra religione e politica a Roma, attraverso le figure apicali della classe sacerdotale e dell'ordine delle vestali, ultimo retaggio del paganesimo a resistere all'affermazione del cristianesimo. *Focus* su società e diritto tra *ius sacrum* ed esperienza giuridica. Il testo di Ravizza si inserisce con autorevolezza nel novero delle pubblicazioni in argomento, per i requisiti della ricostruzione e per il considerevole utilizzo delle fonti. Il volume, nel complesso, fa emergere le qualità degli studi e i risultati della ricerca.

Mariangela Ravizza (*Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, Milano, 2020) analyses and explores the complex network of interrelationships between religion and politics in Rome, through the leading figures of the priestly class and the vestal order, the last legacy of paganism to resist the rise of Christianity. *Focus* on society and law between *ius sacrum* and legal experience. Ravizza's text is an authoritative addition to the list of publications on the subject, due to the demands of the reconstruction and the considerable use of sources. Overall, the volume brings out the qualities of the studies and the results of the research.

Giovanni TURELLI – *Università degli Studi di Brescia*

La nozione di «translatio» tra retorica e processo civile romano

Il termine *translatio* ha una vasta gamma di impieghi nel lessico romano. In particolare, nel campo della retorica definisce una pluralità di strumenti. Tra di essi, la *constitutio translativa*, uno *status causae* cui ricorrere per «trasferire» su altri le pretese della controparte. Al contempo, nel campo del processo privato, *translatio* qualifica uno strumento tecnico per so-

stituire una parte (*translatio iudicii*) o il giudice (*mutatio iudicis*) dopo la *litis contestatio*. La dottrina ritiene, perlopiù, che l'impiego del medesimo termine in ambiti diversi non indichi altro che una omonimia e non vi siano connessioni sostanziali. Scopo del presente contributo è riflettere su tale tesi e verificarne la validità.

The term *translatio* is widely employed in the Roman lexicon. In particular, in the field of rhetoric he defines many conceptual tools. Among them, the *constitutio translativa*, which is a *status causae* used to «transfer» onto others the claims of the opposite party. At the same time, in the field of private trial, *translatio* qualifies a technical tool to replace a party (*translatio iudicii*) or the judge (*mutatio iudicis*) after the *litis contestatio*. Most scholars believe that the use of the same term in different fields indicates nothing but a homonymy and that there are no substantial connections. The purpose of this contribution is to weigh this theory and verify its validity.